

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 19 LUGLIO 1957
(133^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

« Imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili » (1930) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	pag. 2387, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399
ANDREOTTI, <i>Ministro delle finanze</i>	2392, 2394, 2397
CENINI	2394
DE LUCA LUCA	2388
FERRETTI	2388
FORTUNATI	2388, 2397
GUGLIELMONE	2391
JANNACONE	2389
MARIOTTI	2389
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	2387, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399
TOMÈ	2390
TRABUCCHI	2387, 2391, 2394, 2397

La seduta è aperta alle ore 8,30.

Sono presenti i senatori: Asaro, Bertone, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, For-

tunati, Guglielmone, Jannaccone, Mariotti, Minio, Ponti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Marina è sostituito dal senatore Ferretti.

Interviene il Ministro delle finanze Andreotti.

DE LUCA LUCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Imposta generale sull'entrata « una tantum » sui prodotti tessili » (1930) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili ».

SPAGNOLLI, *relatore*. Credo di avere sufficientemente illustrato l'utilità di apportare al disegno di legge in esame alcuni emendamenti di lieve entità, ai quali ha accennato il ministro Andreotti nella passata seduta. Con tali emendamenti decisi a seguito di colloqui avuti ieri sera e questa mattina con rappresentanti di categoria si soddisfano i desideri delle categorie interessate, rispettando l'autorità e la legalità del provvedimento.

TRABUCCHI. In linea di massima devo esprimere notevoli riserve sul disegno di legge, perchè lo ritengo uno di quei provvedi-

menti progressisti-regressivi. Infatti si riduce l'I.G.E. al titolo di fabbricazione e si giunge all'esonero completo per il commerciante al minuto, mentre questi, sostanzialmente, è uno degli elementi che, ai fini dell'imposta, converrebbe tenere sotto sorveglianza. Attraverso l'attuale forma di controllo, si può avere una idea di quello che è il commercio al minuto, mentre, con il nuovo sistema, praticamente, sarà eliminato tale controllo in quanto l'imposta verrà percepita al momento del passaggio del prodotto dall'industria al commercio. Ne consegue quella che è la seconda riserva: gli spacci delle industrie saranno equiparati al dettagliante.

Un'altro punto che mi sembra non molto chiaro è il sistema della fatturazione per i passaggi interni. Attualmente, per esempio, viene imposta la fatturazione per il passaggio dalla tessitura alla confezione, fatturazione interna che non corrisponde ad alcuna entrata, passandosi da un titolo di lavorazione ad un altro. Nel settore degli stracci, poi, le norme sono insufficienti ad evitare le frodi, perchè, facendo il caso di un'azienda che non rifinisca il prodotto in stabilimento ma mandi a terminarlo fuori, avremo un passaggio gratuito, cioè non verrà pagata alcuna aliquota. Tale aliquota, infatti, viene pagata solo al momento della uscita del prodotto. Passandosi dalla tessitura al candeggio, si cambia qualità di prodotto ma non si applica una nuova aliquota.

FERRETTI. Lo scopo del mio brevissimo intervento è quello di dichiararmi favorevole al disegno di legge in esame.

DE LUCA LUCA. Come sapete il disegno di legge che è attualmente al nostro esame è stato attentamente esaminato dalla Camera dei deputati con un dibattito ampio ed approfondito.

Considerato anche l'accordo fra i gruppi, penso si potrebbe passare senz'altro all'esame degli articoli.

FORTUNATI. Ho già espresso, nella precedente seduta, il mio punto di vista sul disegno di legge in esame. Seguendo una prassi

invalsa dal 1948 ad oggi, per ovvie ragioni, la discussione di un provvedimento è più vasta ed approfondita in quel ramo del Parlamento ove il disegno di legge viene presentato. Tipico esempio ne è stato il disegno di legge sulla finanza locale, discusso nella prima legislatura, per il quale lo stesso ministro Vanoni ebbe ad elogiare il lavoro svolto dal Senato.

Circa le eccezioni sollevate dal senatore Trabucchi, vi è da dire: anzitutto che l'imposta generale sull'entrata, così come è attualmente congegnata, è suscettibile di riserve e critiche. Il senatore Trabucchi ha ammesso che, approvando il disegno di legge in esame, si compie un passo avanti verso la regolarizzazione dell'applicazione di questo importante tributo. Sono d'avviso che in un sistema tributario moderno, che per la molteplicità delle forme di imposizione diventa estremamente complesso, si dovrebbe tendere alla maggiore chiarezza possibile.

Il secondo punto importantissimo, al quale ha accennato il senatore Trabucchi è quello dei commercianti al minuto. L'argomento investe un problema di carattere generale e non soltanto quello dell'imposta generale sull'entrata. Il disegno di legge in esame reputo possa essere visto in funzione di una regolamentazione generale dell'attività commerciale cioè non soltanto in funzione dell'imposta generale sull'entrata o dell'imposta di consumo, ma come un modo particolare di organizzazione della vita economica, tale da far sì che l'economia aziendale dovrebbe risultare meno misteriosa di quella che è.

Punto base del nuovo sistema di tassazione dovrebbe essere quello della sistemazione della fatturazione; da tale nuovo sistema, poi, bisognerebbe trarre elementi per applicarli al sistema tributario. Il principio dell'accentramento del controllo, infatti, è stato già accettato per quanto riguarda le imposte di consumo. Se ben ricordo, discutendo della finanza locale, uno dei più importanti problemi fu quello di dichiarare debitore dell'imposta, su richiesta del Comune, il commerciante all'ingrosso, oppure il produttore. La concentrazione dello sforzo risponde ad una esigenza nazionale e moderna, perchè altrimenti il siste-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)133^a SEDUTA (19 luglio 1957)

ma tributario ha sapore terroristico e carattere vessatorio. Bisogna riuscire ad individuare gli anelli della catena attraverso i quali si muove il commercio. Ogni passo in altro senso ci imporrebbe una fatica da Sisifo, senza alcun vantaggio pratico.

Col disegno di legge in esame si attua un esperimento ed una iniziativa che non dovrebbe essere respinta, anche se, in sede di esperienza, i termini dovessero risultare spostati. Formulo, comunque, l'augurio che l'imposta generale sull'entrata, così come è configurata nella sua iniziale struttura, dopo questo esperimento pratico sia radicalmente mutata e che la Commissione, attraverso i suoi lavori, possa arrivare quanto prima a constatare che si è raggiunto un risultato positivo e concreto.

JANNACCONE. Il senatore Trabucchi ritiene che ogni provvedimento che modifichi una imposta, nel senso di esonerare il contribuente, costituisca un incentivo alla evasione fiscale, e parla addirittura di frode. L'imposta generale sull'entrata, con tutte quelle sue specificazioni, con tutte quelle sue imposizioni multiple, nel passaggio da un operatore all'altro, è attualmente una imposta congegnata in una maniera così complicata da rendere non soltanto molto facili le evasioni, ma anche da apportare molti svantaggi ai singoli operatori, fino al contribuente ultimo, cioè al consumatore. Se nel provvedimento in esame questa imposta viene ordinata diversamente, la riserva che si potrebbe fare è che tale nuovo ordinamento tocchi soltanto un ramo della produzione, mentre lascia sostanzialmente immutato il sistema.

Mi sembra pertanto che il provvedimento possa approvarsi: si potrebbe, se mai, chiedere se con il nuovo ordinamento si presume che il gettito sia maggiore del vecchio e quale sarà l'incidenza sul consumatore ultimo. Copisco però che sulla questione dell'incidenza non possiamo sapere quello che avverrà nei singoli passaggi se cioè chi paga sia il consumatore o l'ultimo operatore.

MARIOTTI. Sono favorevole all'accoglimento, in via sperimentale, del disegno di legge in esame. Tale mia affermazione non vi porti a pensare che io abbia particolari sim-

patie verso il settore commerciale o altrettanto particolari antipatie verso i produttori. È evidente che le evasioni si possono sempre verificare, nel corso del processo di produzione, dati i molti passaggi che rendono difficilissimo il controllo, ma se un controllo severo venisse effettuato, l'evasione si riscontrerebbe certamente nel settore industriale. Per chi ha particolarmente a cuore tale materia, può interessare sapere che si arriva ad evasioni di imposte, non pagate durante i vari passaggi, dell'ordine di miliardi di lire, con pene pecuniarie cento volte l'imposta. Ignoro come il Ministero delle finanze — dopo il raggiunto amichevole componimento con le intendenze di finanza — giudichi questi gravissimi fatti. Se veramente i contribuenti fossero chiamati a pagare quanto da loro dovuto, il gettito delle imposte sarebbe di molto superiore all'attuale.

Il principio della condensazione dell'aliquota, contenuto nel disegno di legge in esame, mi sembra risponda bene allo scopo. Il difficile sta sempre nel sistema di controllo dei passaggi dal produttore al grossista, da questi al consumatore, con eventuali complicazioni quando una azienda non termina il ciclo di lavorazione di un prodotto.

Il senatore Spagnoli ha accennato che il disegno di legge in esame tenderebbe a modificare le manipolazioni che si determinano nel mercato dei tessuti. In questo settore ci troviamo di fronte ad una crisi pesante, già manifestatasi a Prato, con il tipico fenomeno di una disoccupazione gravissima, non si sa se dovuta allo aumento dei costi di produzione o agli oneri fiscali o alla incapacità del produttore a collocare la merce sul mercato dell'Africa ed in altri luoghi, ove il tessuto viene respinto. La situazione, per quanto concerne Prato, è la seguente: l'operaio affitta un telaio dal padrone e lavora in casa; il prodotto però non risponde alle esigenze della clientela. Una volta normalizzato il mercato la clientela è svanita; chi ne ha risentito non è stato il produttore, ma il lavoratore che pure aveva pagato un canone altissimo per noleggiare il telaio.

Penso, quindi, che l'imposta vada vista in relazione alla formazione dei prezzi. Ignoro, però, se attraverso i passaggi, il prodotto finito attualmente incorra in una maggiore ali-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

133ª SEDUTA (19 luglio 1957)

quota o in un maggiore onere fiscale rispetto alla condensazione. Il problema, penso, dovrebbe investire particolarmente il commercio al minuto; in questo settore, per una piccola bottega che ha i suoi dieci, quindici milioni di tessuti quale capitale di esercizio, l'incidenza fiscale ha rimbaldi paurosi, poichè talvolta se si vuol vendere, si deve farlo al sessanta, settanta per cento del costo di produzione.

La graduazione dell'aliquota del prodotto finito dal produttore al grossista e dalla materia prima alla fabbricazione potrebbe peraltro aggravare il prezzo del prodotto dal grossista via via fino al consumatore, cosicchè si avrebbe un contraccolpo da non trascurarsi ai fini della vendita. Il Governo dovrebbe dare assicurazione che tale calcolo è stato fatto e che si è quindi giunti alla persuasione che l'inconveniente non si potrà verificare.

Un altro grave inconveniente è quello che si potrà verificare per taluni tessuti, per esempio le lane di importazione, per i quali viene pagato un dazio di entrata del 5 per cento e, successivamente, allorchè sono posti in lavorazione, un altro 5 per cento di I.G.E. Anche a tale proposito, il Governo dovrebbe specificare se ci si è premuniti contro il pericolo di una duplicazione di imposta.

Sono inoltre dell'avviso che si deve tenere in particolare considerazione, per taluni settori, il costo del sistema di esazione. Mi meraviglio del fatto che, nonostante da parte del Ministero delle finanze siano stati emanati diversi provvedimenti, non ci si è ancora decisi ad esonerare dal pagamento dell'I.G.E. i piccoli artigiani, i venditori ambulanti, per i quali è contemplata una imposta dell'1 per cento, evidentemente di gran lunga inferiore al costo degli strumenti di controllo e di esazione. Adottando il provvedimento di esonero, automaticamente rimarrebbe a disposizione una somma maggiore.

A me sembra che il disegno di legge in esame possa essere accettato nel suo complesso. Non ho avuto il tempo di accertare se tra il vecchio ordinamento e il nuovo sistema esista un equilibrio, se il provvedimento miri solo a garantire un maggior controllo, se favorisca alcuni settori o aggravi l'onere fiscale su al-

tri. Ritengo tuttavia che, ai fini della repressione delle evasioni, tale provvedimento possa soddisfare le esigenze per le quali è stato proposto. Sarò comunque grato al Ministro Andreotti se vorrà illustrarci dettagliatamente la portata del disegno di legge.

TOMÈ. Sono favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame perchè esso rappresenta un tentativo apprezzabile di semplificazione nel settore tributario, specialmente in quello dell'imposta generale sull'entrata, particolarmente complicato per le esazioni e per i controlli. Sono convinto che le aliquote proposte per la condensazione della imposta terranno conto della completa tassazione di coloro i quali vi sono soggetti, per cui sarà ridotto l'onere complessivo che graverà sul consumatore, tenuto conto del fatto che, non perseguendo il provvedimento lo scopo precipuo di incrementare il gettito, tali aliquote sono state studiate in modo da assicurare il medesimo gettito attuale. Contemporaneamente risulteranno ridotte le possibilità di evasione, oggi valutabili in taluni settori intorno al 40 per cento.

Prendendo lo spunto da una preoccupazione manifestata dal senatore Trabucchi, in ordine alla riduzione dei controlli sui dettaglianti ai fini non tanto della corresponsione della I.G.E. ma della contribuzione generale, mi pare chiaro che con il provvedimento in esame non viene abolito l'obbligo della fatturazione. La Finanza ha pertanto ancora a sua disposizione, ai fini dell'accertamento, i medesimi mezzi di controllo degli altri imponibili. Mi sembra quindi superata da tale considerazione la ragione fondamentale della opposizione del senatore Trabucchi al disegno di legge. Personalmente sono favorevole non solo all'esperimento della modificazione nella corresponsione di tributi che si tenta nel settore, ma anche ad un suo ulteriore massimo allargamento. Ritengo perciò di dover dare il massimo appoggio al disegno di legge in esame e di elogiare lo spirito aperto del Ministro delle finanze, il quale ha dimostrato di saper superare situazioni tradizionalmente consolidate, le quali, inducendo ad un certo immobilismo, finiscono per risultare dannose se non altro sul terreno

politico, in quanto il contribuente desidera, pur pagando, di essere disturbato il meno possibile.

CENINI. Nel complesso, sono favorevole al disegno di legge in esame per le considerazioni fatte circa la semplificazione nel congegno della imposta generale sull'entrata e soprattutto per la maggiore possibilità di controllo e di perseguimento delle evasioni. Peraltro bisogna riconoscere che la riserva fatta dal senatore Trabucchi ha la sua importanza e la sua consistenza, in quanto ritengo che con il nuovo provvedimento ci lasciamo sfuggire una certa possibilità di controllo dal punto di vista della imposta di ricchezza mobile e, attraverso questa, di altre imposte. Non dimentichiamo che fino ad oggi il punto di riferimento per la Finanza era rappresentato dall'imponibile di ricchezza mobile; nel commercio quindi non sussisterà più tale possibilità.

Per quanto riguarda i dettaglianti, occorre tener presente che solo in taluni casi può nascere la convinzione che si tratta di operatori economici di scarsa importanza. Il disegno di legge in esame persegue evidentemente un esperimento che ritengo consigliato da altro favorevole fatto in altri settori. Sono dell'avviso, pertanto, che il provvedimento sia da approvare, e mi auguro un esito positivo dell'esperimento.

GUGLIELMONE. È inutile sottolineare quanto sia attesa l'emanazione del provvedimento in esame non soltanto nelle categorie interessate dei tessili, ma, in generale, in tutti i settori economici italiani, per cui sento di dovermi compiacere in modo particolare con il Ministro Andreotti, perchè si tratta di un esperimento che può portare lontano e conseguire frutti notevoli. Il senatore Jannaccone si è giustamente preoccupato di chiedere se, con applicazione del provvedimento, il gettito dell'imposta aumenterà. A tal proposito mi è parso di notare un segno di assenso da parte del Ministro Andreotti. È chiaro che un primo aumento del gettito si avrà con la riduzione del costo di esazione dell'I.G.E., riduzione che ritengo notevole e che del resto potrà esserci illustrata dal Ministro Andreotti. Comunque, il

punto fondamentale mi sembra quello di tendere con tutte le forze ad una semplificazione delle forme fiscali, quindi, sostanzialmente, alla loro minor incidenza sui costi, divenuta tanto più urgente oggi che stiamo per aderire ad una nuova forma di economia, con l'inserimento del nostro Paese nel Mercato comune europeo. A tal proposito dovremmo compiere uno studio particolare, cercando di adeguare il nostro sistema fiscale a quello degli altri Paesi, perchè il nostro produttore-commerciante si trova oggi in condizioni pericolose nella concorrenza cui andrà incontro nel sistema del Mercato comune.

Non condivido le apprensioni manifestate per quanto riguarda i controlli, in quanto il controllo dell'imposta generale sull'entrata è completamente staccato dal controllo delle imposte dirette. Ricordo per esperienza personale che i verificatori dell'imposta generale sull'entrata tengono a dichiarare di non aver alcunchè in comune con le risultanze economiche. A me sembra piuttosto che la semplificazione nel settore dei commercianti e dettaglianti consenta una maggiore possibilità di controllo nel settore delle imposte dirette. Infatti, se oggi i dettaglianti sono portati a commettere false scritture per sottrarsi all'I.G.E., o a evadere quasi del tutto l'imposta, come gli ambulanti, risulterà eliminato l'incentivo alla evasione, anche in sede di verifiche effettuate ai fini della ricchezza mobile.

Per tali motivi ritengo che il sistema instaurato dal provvedimento in esame — cui aderisco *toto corde* perchè è un sistema più liberale di esazione delle imposte — agevolerà indubbiamente le possibilità di accertamento. E formulo l'augurio che, se tale sistema, che dovrebbe agevolare tutte le categorie, particolarmente quelle avverse dalla crisi dei passati anni, si dimostrerà efficace, eguale metodo sia esteso a tutti gli altri settori. Comunque, sono certo che le evasioni che oggi si verificano, per debolezza di controlli locali o per altri motivi, con il nuovo sistema non avranno più possibilità di effettuarsi.

TRABUCCHI. Prendo volentieri atto che tutti sono d'accordo sul punto che il disegno di legge in esame sia da approvare, e mi as-

socio a tale convinzione, soprattutto perchè si tratta di un esperimento indubbiamente interessante. Peraltro ribadisco i motivi delle mie perplessità. Si è detto che, dal punto di vista economico, il provvedimento diminuisce i costi e fa aumentare le entrate. Si tratta di due concetti che non possono convivere, in quanto le entrate dello Stato finiscono sempre per incidere sui costi. Probabilmente l'imposta sarà più equamente distribuita, ma non vedo come possa riuscire nell'intento di far abbassare i costi, tenuto conto che il gettito rimarrà inalterato.

Occorre quindi giudicare la portata del provvedimento partendo da altre considerazioni. Anzitutto si ha un effetto immediato, rappresentato dal fatto che i commercianti al minuto cessano di pagare l'imposta in abbonamento; la qual cosa costituisce il regalo che si fa alla categoria, senza per questo arrecare danno allo Stato perchè l'imposta, pagandosi ogni due mesi, poteva essere spesso evitata, e perchè globalmente il gettito era minimo. Il secondo effetto è lo scaricarsi totalmente sui tessili dell'imposta sui filati, mezzo necessario di produzione; e sostanzialmente accetto tale immediato scarico. Il terzo effetto è che l'I.G.E. condensata, per il momento dovrebbe scaricarsi sul grossista, e da questi sul dettagliante a più lunga scadenza. La bontà del procedimento è tutta in funzione del mercato, che, se risulterà vivace, si risolverà positivamente, ma che se tenderà al ribasso concentrerà le conseguenze sul produttore. Nella seconda ipotesi, cioè, si avrà che i tessitori saranno costretti a troncane la loro attività, ed allora il Fisco sarà il vero responsabile del grave inconveniente.

Per tali motivi ritengo che il disegno di legge in esame non costituisca un provvedimento nel complesso benefico. Speriamo tuttavia fra qualche tempo di poterne valutare gli effetti con maggiore serenità.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Non ho alcun dubbio che con il disegno di legge in esame ci si metta su di una strada sperimentale, per percorrere la quale per alcune imposte si possono impiegare anche dei decenni. Noi dobbiamo però, esaminando un provvedimento, sempre considerare in primo

luogo se è possibile giungere ad un livello se non di perfezione almeno di soddisfazione. Occorre sempre tener conto di quelle che sono le forze reali e le capacità effettive sia del settore dell'accertamento sia di quello del controllo, perchè, se per amore di tesi più perfetta, dottrinale o pratica, perdiamo di vista la considerazione di fatto di quelli che sono i mezzi a nostra disposizione, noi disperderemo enormemente tali mezzi. Ritengo che, a lunga scadenza, sarà necessario arrivare a notevoli trasformazioni, al fine di armonizzare i controlli, in quanto vi sono altre forme estremamente più semplici, quali, ad esempio, per una fabbrica, il consumo di energia elettrica, piuttosto che le sorprese della Guardia di finanza.

Sono rimasto un po' turbato dal giudizio di provvedimento regressivo dato dal senatore Trabucchi, in quanto se un rilievo fondato si può muovere ai sistemi vigenti, tale rilievo è soprattutto quello che sono offerte troppe vie alle inadempienze ed, in seconda analisi, quello che gli organismi di controllo vengono distratti spesso per operazioni che interessano esazioni del valore di 500 o 1.000 lire l'una, come avviene appunto per quanto riguarda i dettaglianti. A me pare che liberare tale settore dal pagamento dell'imposta rappresenti un provvedimento veramente importante. La abolizione del pagamento dell'imposta generale sull'entrata in abbonamento è giustificata solo se si pensa che fino ad oggi essa ha rappresentato il 6 per cento del gettito globale, richiedendo un costo di produzione — uffici per l'accertamento e la riscossione, Commissioni tributarie — molto elevato e comunque sproporzionato rispetto al costo totale del tributo. È evidente che conviene, se possibile, addebitare tale 6 per cento nei passaggi precedenti o conglobarlo nell'aliquota condensata.

Un tale sistema è giustificato inoltre da numerose evasioni che, come constatato da tutti, sono in taluni settori più accentuate, in altri meno, ma che comunque nella media inducono a considerare il tutto come un fenomeno grave e progrediente. Ho visitato tempo fa un grossista e mi ha fatto vedere una cosa veramente strana: fatturava emettendo la fattura di nascosto del compratore, perchè se quest'ultimo avesse visto che gli fa-

ceva la fattura non sarebbe andato più da lui a fare acquisti. C'è di più: mentre chi acquista con tutta la procedura ordinaria in genere paga con tratte, con scespesi e controsespesi e proroghe, chi va a comprare e paga in contanti normalmente non si fa fare la fattura, e così l'evasore fornitore è avvantaggiato doppiamente, in quanto non applica le marche da bollo mentre esercita subito la rivalsa dell'imposta. In tal modo, come facilmente si comprende, si verifica tale disordine, che ha imposto una riforma del sistema, sia pure in via sperimentale, perchè non ci si può nascondere che una riforma che appare buona sulla carta potrebbe poi creare difficoltà nella pratica.

Siamo partiti dal punto di vista di non aggravare la incidenza tributaria sul settore in esame, perchè lo scopo principale del provvedimento non è quello di realizzare una nuova fonte di entrata, ma di ottenere una più perequata distribuzione del carico tributario tra gli operatori economici del settore. Questo è bene ed è importante considerarlo sotto tutti i profili.

Il punto di contrasto era stato sull'aliquota di condensazione. Da qualche anno ho constatato che i maggiori aggravii si producono per i molti passaggi che la merce compie per giungere dal produttore al consumatore. Abbiamo tenuto presente l'aliquota del 5 per cento, che era veramente, secondo noi, il risultato di un calcolo esatto, e che peraltro ha suscitato molte reazioni. Dirò, anzi, che avevamo molto discusso in sede amministrativa se stabilire il 5 o il 4 per cento ed abbiamo finito per scegliere il 5 per cento. Poi abbiamo ceduto due punti, recuperando alla tassazione una parte delle materie prime, sia pure con la semplificazione che abbiamo visto.

Vi deve essere inoltre tranquillità sulla incidenza effettiva nei confronti della formazione del prezzo: il prezzo non è fatto solo di una componente rigida. Abbiamo visto nel febbraio scorso una circolare delle Cottoniere che invitava tutti i grossisti ad aumentare almeno del 6 per cento il prezzo del prodotto per equilibrare il mercato. Ciò è sembrato addirittura ridicolo, ma ciò dimostra che il mercato è influenzato da molti fattori. Tra questi cito

il caso del cotone che oggi gli Stati Uniti esportano con un premio all'esportatore del 25 per cento, che si traduce in un prezzo favorevole per il nostro importatore. Ma ciò non ha avuto una ripercussione immediata nella formazione del prezzo.

Il provvedimento al vostro esame ha però questa prima finalità: condensando l'aliquota si ottiene una perequazione. Chi comprava dal magazzino dello stesso produttore, che poi era avvantaggiato molto probabilmente perchè non pagava nemmeno la normale aliquota della I.G.E., spendeva poco: ma nel caso di acquisti effettuati dal merciaio, che arriva nella frazione di un paese a portare il suo prodotto, gravato dell'imposta dovuta per la notevole serie dei passaggi, si creava una palese ingiustizia nei confronti di un mercato molto più povero rispetto, se non a quelli più ricchi, a quelli normali.

Circa il gettito complessivo, secondo i nostri calcoli dovrebbe essere in aumento, nonostante l'alleggerimento dell'aliquota fissata, perchè si prevede un recupero di una parte cospicua di evasori.

Resta il problema illustrato dal senatore Mariotti, problema molto grave: quello del lavoro domiciliare. Questo problema che non viene fronteggiato con il provvedimento in esame, fa parte di una importante questione della quale si sta, credo, occupando il Ministero del lavoro al fine di adottare opportune misure.

Una delle osservazioni fatte dal senatore Trabucchi riguarda il passaggio interno agli effetti di quelle ditte che sono contemporaneamente tessitrici e confezionatrici. Ho esaminato a lungo tale problema per giungere a due conclusioni, una di carattere positivo e una negativa. Da una parte abbiamo respinto un emendamento che alleggerisce di un punto la aliquota nei passaggi successivi, che è in un certo senso compensativo; ma, d'altro canto, è possibile pensare che una grande ditta che ha uno o più reparti di produzione di tessuti ed abbia altresì uno o più reparti per confezioni, possa accatastare le pezze di stoffa senza tenerne registrazione? Non è proprio pensabile: queste ditte hanno un carico ed uno scarico perfetto, anche per rendere impossibile che il prodotto scompaia dal magazzino a mezzo di per-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

133ª SEDUTA (19 luglio 1957)

sone disoneste. Quindi si sa che non creiamo un onere, quando si è certi che ogni ditta ha in proposito una precisa documentazione di questi passaggi dalla produzione alla confezione.

TRABUCCHI. D'altra parte l'abbiamo reso obbligatorio.

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Non creiamo un aggravio sostanziale o nuovo giacchè gli interessati hanno fatto presente ed elencato il tempo e la spesa necessari per fare tutte le scritturazioni e registrazioni richieste. Riconosco d'altra parte la notevole funzione di queste fabbriche che hanno esercitato un'azione calmieratrice, rendendo possibile, ad esempio, oggi acquistare un buon cappotto a 10-12 mila lire; questo bisogna riconoscerlo e sono contento che questo accada. Però ora noi seguiremo molto, anche attraverso degli accorgimenti, gli sviluppi di questo problema, di questo fenomeno, e lo seguiremo molto perchè dobbiamo tener conto che quando poniamo una questione generale in tema di evasione, tutti gli interessati nella pratica tendono a portarsi su una posizione di eccezione totale o parziale. Comunque oggi possiamo dire con tutta tranquillità che non perdiamo nulla ed abbiamo già ugualmente la possibilità, ora con il provvedimento all'approvazione e domani con quello che avremo quando discuteremo la legge generale sulle imposte, di poter seguire questi sviluppi.

Con le semplificazioni che noi abbiamo portato al provvedimento, tenendo in debito conto le osservazioni e gli emendamenti della Commissione dell'industria, pregherei di approvare il disegno di legge, che, oltre lo scopo tributario, ha anche quello di riordinare il settore economico. Esso rappresenta anche un notevole passo avanti per stabilire una giustizia contributiva e per evitare contemporaneamente che questo fenomeno delle evasioni raggiunga una quota ed un livello tali da compromettere il gettito.

Credo pertanto che sia un'opera di realismo tributario quella che noi compiamo, cercando di non urtare nei principi su cui si fonda la serietà dei sistemi adottati, ma non ri-

manendo incantati in una contemplazione romantica di questi principi, quando sappiamo che dobbiamo fare una revisione tattica e strategica delle nostre forze, proprio per la lotta generale contro le evasioni, che in parte ha già avuto sensibili risultati. Credo anche che molto dipenda dal clima che un provvedimento crea, e ciò penso possa costituire una spinta molto più efficace per gli uomini in genere e per gli operatori economici, in particolare, a compiere il loro dovere.

PRESIDENTE. Prima di chiudere la discussione generale, vorrei fare un'osservazione: quello che mi pare debba soprattutto interessare è vedere il risultato generale dell'incidenza della imposta sul consumo; cioè preoccuparsi sì degli interessi legittimi delle categorie, ma innanzi tutto dell'incidenza sul consumo generale per un riguardo alla legge economica. Ora mi sembra che l'incidenza sul consumo è un poco diminuita ed un vantaggio per il consumatore c'è senz'altro.

Prima, infatti, si pagava il 3 per cento sulla materia prima al produttore, e questa aliquota è diventata il 6 per cento; poi abbiamo il 3 per cento sui passaggi successivi, i quali io ritengo che di massima si possono ritenere non più di tre: uno dall'industria al grossista, il secondo dal grossista al dettagliante ed il terzo dal dettagliante al consumatore. Quindi, se si procedesse col metodo praticato finora, il dettagliante verrebbe a pagare su tre passaggi, che sono del 2,2 e dell'1 per cento (in abbonamento). Sono d'accordo con il Ministro che l'abbonamento dovrebbe scomparire; invece con questo sistema certo raggiungeremo il primo risultato che è quello di semplificare e di alleggerire l'onere che hanno tutti i modesti, i medi e i piccoli commercianti e artigiani. Certo, chi ha pagato l'I.G.E. se ne rifarà sul prezzo, ma il prezzo subirà la legge del mercato che non può trascurare la concorrenza, ecc.

Ritengo buono il sistema soprattutto come esperimento: io sono un po' un patito dello esperimento, perchè ritengo che l'esperimento sia la prima regola, il primo dovere delle leggi finanziarie; ma, in particolare, mi pare che questo esperimento sia utile, data la semplificazione dei tributi e l'alleggerimento, anche

se non è cospicuo, dell'incidenza di imposta. Il Ministro delle finanze ha dichiarato che seguirà attentamente gli sviluppi che il provvedimento avrà nella pratica ed è quindi probabile che, di iniziativa propria oppure su richiesta di qualche senatore della Commissione finanze e tesoro, dopo sei mesi di esperimento, si abbia a cambiare qualche norma. Intanto ritengo però che il disegno di legge possa essere approvato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Poichè il relatore ha predisposto un nuovo testo del disegno di legge contenente le modificazioni proposte dal Governo, non facendosi osservazioni propongo che l'esame e la votazione avvenga su tale testo.

(Così rimane stabilito).

Procediamo pertanto alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti dell'industria tessile, di cui alle tabelle allegati *A*, *B* e *C* alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata, prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è dovuta una volta tanto, nella misura e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

SPAGNOLLI, *relatore*. All'articolo 1 si è convenuto di aggiungere alle parole « allegati *A* e *B* » la lettera « *C* » che si riferisce ad un altro allegato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili indicate nella tabella allegato *A* alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6 per cento e si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali: in occasione della vendita effettuata dal produttore e, nel caso di prodotti soggetti all'ammasso, all'atto della vendita effettuata dall'ente ammassatore, nei modi e termini indicati dall'articolo 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

b) per i prodotti provenienti dall'estero: in modo virtuale, all'atto dello sdoganamento, con le modalità previste dall'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta a norma dei precedenti commi assorbe quella che sarebbe dovuta per gli scambi dei prodotti ottenuti o residuati dalla lavorazione delle dette materie prime, quando i prodotti stessi siano ugualmente compresi nella tabella allegato *A*.

(È approvato).

Art. 3

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili di cui alla tabella allegato *B*, l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 3 per cento e si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali: all'atto della vendita a chiunque effettuata da parte del fabbricante, nei modi e termini indicati dall'articolo 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

b) per i prodotti provenienti dall'estero: in modo virtuale all'atto dello sdoganamento, in base al valore determinato a norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma si considerano fabbricanti di prodotti tessili finiti coloro i quali provvedono alla fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nella tabella allegato *B* alla presente legge, che non siano suscettibili di ulteriori perfezionamenti.

È considerato altresì fabbricante di prodotti tessili finiti chi acquista o importa i suddetti prodotti non ancora perfezionati e li destina alla vendita dopo averli sottoposti, diretta-

mente o presso terzi, ad una qualsiasi operazione di perfezionamento, fatta eccezione per i grossisti i quali svolgono tale attività accanto ad una prevalente attività commerciale.

In quest'ultimo caso l'imposta generale sull'entrata deve essere corrisposta dal fabbricante venditore o all'atto dell'importazione nei modi previsti al precedente primo comma, e, successivamente, nella stessa misura, dal grossista acquirente o importatore sull'importo delle spese di lavorazione, comunque sostenute, mediante integrazione, anche su separato documento, dell'imposta assolta sulle fatture di acquisto o all'importazione, entro il quinto giorno da quello in cui il perfezionamento dei prodotti è stato eseguito.

(È approvato).

Art. 4.

Per l'importazione dall'estero dei prodotti tessili elencati nelle tabelle allegati *B* e *C*, l'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, è determinata nella misura del 5 per cento.

(È approvato).

Art. 5.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli assorbe quella che sarebbe dovuta per i successivi scambi dei prodotti indicati nelle tabelle allegati *A* e *B*, compresa la vendita al minuto.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma della presente legge è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette all'imposta di bollo di cui all'articolo 19, n. 1, lettera *b*) della tariffa allegato *A*, al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio ed altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sulla entrata nella misura e dei modi normali.

SPAGNOLLI, *relatore*. Al secondo comma di questo articolo si è proceduto all'aggiunta — dovuta a mera omissione — dopo le parole « lettera *b* », della locuzione « della tariffa allegato *A* ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

Non dà luogo ad entrata imponibile:

a) l'acquisto di prodotti tessili finiti contemplati nella tabella allegato *B* alla presente legge effettuato presso fabbricanti da parte di altri fabbricanti di prodotti similari che li rivendono assieme a quelli di propria produzione;

b) l'acquisto di prodotti tessili greggi o comunque non finiti contemplati dalla stessa tabella allegato *B*, effettuato presso fabbricanti da parte di altri fabbricanti che li sottopongono ad operazioni di perfezionamento.

In tali casi però l'acquisto deve risultare ugualmente da fattura, da rilasciarsi dal venditore, assoggettata all'imposta di bollo di cui all'articolo 19, n. 1, lettera *b*), della tariffa allegato *A* al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Le fatture come sopra emesse dovranno contenere l'esplicita indicazione che trattasi di prodotti esenti da imposta perchè venduti a fabbricanti di prodotti tessili.

Per l'importazione dei prodotti tessili, contemplati dalla tabella allegato *B* alla presente legge, nelle ipotesi previste alle precedenti lettere *a*) e *b*), è sempre dovuta l'imposta di conguaglio di cui all'articolo 4.

Nella dichiarazione d'importazione dovrà essere fatta espressa menzione della particolare destinazione dei prodotti importati.

La successiva vendita effettuata dagli operatori economici di cui ai precedenti commi è soggetta all'imposta del 3 per cento stabilita dall'articolo 3.

(È approvato).

Art. 7.

Nel caso di fabbricanti di prodotti tessili finiti che siano anche fabbricanti di altri prodotti non compresi nella tabella allegato *B* alla presente legge, nei quali vengono impiegati i tessuti finiti, l'imposta di cui al precedente articolo 3 è dovuta, sul prezzo di ven-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

133ª SEDUTA (19 luglio 1957)

dita all'ingrosso, all'atto del passaggio dei prodotti dal reparto tessitura agli altri reparti d'impiego.

L'imposta si corrisponde in base a note di accompagnamento in doppio esemplare, indicanti la qualità, quantità e prezzo della merce, da emettersi, nei modi e termini indicati dall'articolo 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Le stesse norme si applicano nel caso di prodotti tessili finiti venduti al pubblico da parte di fabbricanti attraverso negozi o spacci di vendita al pubblico, anche nell'ipotesi che tali negozi o spacci siano gestiti da intermediari ed ancorchè appartenenti a questi ultimi.

(È approvato).

Art. 8.

Per l'imposta generale sull'entrata corrisposta dai fabbricanti nazionali, a norma della presente legge, il diritto di rivalsa stabilito dall'articolo 6 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, può essere esercitato in qualunque momento, indipendentemente da eventuali dilazioni consentite per il pagamento della merce.

TRABUCCHI. Domando al Ministro che cosa vuol dire la frase che il diritto a rivalsa può essere esercitato in ogni momento. Forse che un eventuale patto di dilazione del prezzo delle merci e anche quindi del versamento dell'importo della tassa, è nullo?

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. Con l'articolo 8 non si innova nulla perchè la norma fa parte già di leggi vigenti.

FORTUNATI. La norma viene ripetuta perchè recentemente si sono verificate alcune controversie in proposito. Infatti se esiste un atto fra terzi in cui si stabilisce la rinuncia alla rivalsa, il pagamento dell'I.G.E. dev'essere a carico del venditore, qualunque sia il patto che interviene con il compratore. I patti fra terzi non sono considerati in quanto l'I.G.E. va pagata subito, anche se tra loro si pattuiscono delle dilazioni nel pagamento delle merci.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.
(È approvato).

Art. 9.

Non danno luogo ad entrata imponibile gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei filati elencati nella tabella allegato C alla presente legge.

Quando peraltro i detti filati siano destinati alla fabbricazione di prodotti diversi da quelli indicati alla tabella allegato B alla presente legge, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura del 3 per cento, dall'industriale acquirente e si corrisponde, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base ad apposito documento da emettersi dall'acquirente stesso.

Per l'importazione dall'estero dei filati elencati nella citata tabella allegato C, è dovuta soltanto l'imposta di conguaglio di cui all'articolo 4; nell'ipotesi peraltro di cui al precedente comma, è dovuta altresì l'imposta una volta tanto nella misura del 3 per cento, da corrispondersi dall'industriale importatore, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

SPAGNOLLI, *relatore*. L'articolo 9 è stato completamente sostituito.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 10.

I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alle tabelle allegati A, B e C, quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano ugualmente compresi nelle tabelle stesse, sono soggetti alla imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento.

TRABUCCHI. Non comprendo la ragione per la quale se un prodotto passa da una industria ad un'altra per il completamento del ciclo di lavorazione non paga l'imposta, mentre

quando è affidato a terzi ed è compreso nelle tabelle allegati *A* e *B* nonostante i corrispettivi pagati, deve essere soggetto all'I.G.E. In tale secondo caso si ha che per un prodotto tessile, per il quale sia stata già pagata la prevista imposta, viene pagata una ulteriore aliquota allorchè passa ad un secondo settore di lavorazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

Per gli atti economici relativi al commercio delle materie e dei prodotti tessili di seguito elencati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile:

Voce doganale 687 - Juta e fibre assimilate.

Voce doganale 690 - Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.

Voce doganale 694 - Tessuti di juta o di fibre assimilate, puri o misti.

Voce doganale ex 752 - Sacchi da imballaggio di juta.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero delle dette materie e prodotti.

I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi delle materie e dei prodotti sopra indicati sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento.

(È approvato).

Art. 12.

Per i prodotti e manufatti tessili di seguito elencati la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, è stabilita nella misura del:

a) 5 per cento, per i prodotti tessili elencati nelle tabelle allegati *B* e *C* alla presente legge;

b) 3 per cento, per i seguenti manufatti e confezioni tessili:

Voce doganale 739 - Vestimenta per uomo e ragazzo, non nominate nè comprese altrove.

Voce doganale 740 - Vestimenta per donna, ragazza, bambine e bambini, non nominate nè comprese altrove.

Voce doganale 741 - Biancheria da dosso per uomo e ragazzo, non nominata nè compresa altrove.

Voce doganale 741 - Biancheria da dosso per donna, ragazza, bambine e bambini, non nominata nè compresa altrove.

Voce doganale 745 - Cravatte.

Voce doganale 746 - Colli, colletti staccati, davanti di camicia, polsini, per uomo e per ragazzo, di qualsiasi materia tessile.

Voce doganale 747 - Guarnizioni per vesti e sottovesti da donna (colli, soggoli, sparati, gale, polsini, falpalà e manufatti simili); rovesci, bistagne, paramano, emblemi, distintivi ed altre analoghe guarnizioni per abiti.

Voce doganale ex 748 - Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine e manufatti simili, in tessuto o in maglieria, anche elastici; mutandine e costumi da bagno in tessuto; calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici.

Voce doganale 749 - Accessori per vestimenta confezionati, non nominati nè compresi altrove: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e centuroni di tessuto, parti di vestimenta e simili altri manufatti.

Voce doganale ex 751 - Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili e oggetti di arredamento (tende, tendine, ecc.) di tessuto o di feltro, non nominati nè compresi altrove, esclusi gli asciugamani.

Voce doganale ex 755 - Altri oggetti cuciti o confezionati, di tessuto, non nominati nè compresi altrove, esclusi i tappeti vellutati non da pavimento, orlati o con frangia, quali tappeti per tavolo, per soprammobili, per uso arazzo e simili.

Nella stessa misura del 3 per cento è dovuta l'imposta di conguaglio, di cui alla legge 31 luglio 1954 n. 570, per l'importazione dallo estero dei prodotti elencati alla lettera b) del presente articolo.

SPAGNOLLI, relatore. In questo articolo è stata sostituita l'ultima voce doganale ex 755, inoltre è stato aggiunto l'ultimo comma.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.
(È approvato).

Art. 13

Per gli atti economici relativi al commercio dei manufatti e delle confezioni tessili di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 12, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 2 per cento della entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei suddetti prodotti.

SPAGNOLLI, *relatore*. Questo articolo è completamente nuovo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.
(È approvato).

Art. 14.

Per l'applicazione della presente legge restano ferme, in quanto compatibili, tutte le disposizioni vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata, comprese quelle relative all'accertamento ed alla repressione delle violazioni.

È abrogata la legge 23 dicembre 1950, n. 1019, concernente provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli allegati dei quali do lettura.

ALLEGATO A.

**TABELLA DELLE MATERIE PRIME TESSILI SOGGETTE ALLA
IMPOSTA SULL'ENTRATA « UNA TANTUM », CON RIFERIMENTO
ALLE VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE**

- 645 — Lane in massa.
646 — Peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa.
647 — Peli grossolani di animali della specie bovina ed equina (eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri o misti.
648 — Cascami di lana e di peli fini, puri o misti.
649 — Sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti.
650 — Lane e peli, cardati o pettinati.
- 662 — Cotone in massa.
664 — Cascami di cotone e cotone rigenerato, puri o misti.
665 — Cotone cardato o pettinato, escluse le ovatte.
- 679 — Lino.
- ex 757 — Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura.

(È approvato).

ALLEGATO B.

TABELLA DEI PRODOTTI TESSILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA
SULL'ENTRATA « UNA TANTUM », CON RIFERIMENTO ALLE
VOCI DELLA TABELLA DOGANALE

SETA E CASCAMI DI SETA

- 611 — Filati di seta o di cascami di seta, anche misti con altre materie tessili, preparati per la vendita al minuto.
- 614 — Crespi di seta o di cascami di seta.
- 615 — Tessuti tipici dell'Estremo Oriente, di seta o di cascami di seta.
- 616 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi di seta o di cascami di seta (schappe) puri o misti (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) esclusi i veli da buratti.
- 617 — Tessuti di seta o di cascami di seta (schappe) non nominati nè compresi altrove.
- 618 — Tessuti di roccadino o pettenuzzo (bourrette).
- 619 — Veli da buratti di seta, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 620 — Velluti e felpe di seta, di cascami di seta (schappe) di roccadino o pettenuzzo, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

FIBRE TESSILI ARTIFICIALI

- 625 — Filati di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 628 — Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 629 — Crespi di rayon e di altre fibre artificiali continue.

- 630 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, esclusi i veli da buratti.
- 631 — Tessuti di rayon e di altre fibre artificiali continue non nominati nè compresi altrove.
- 632 — Tessuti follati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti.
- 633 — Tessuti non follati di fiocco e di altre fibre discontinue, puri o misti.
- 634 — Veli da buratti di fibre tessili artificiali, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 635 — Velluti e felpe di rayon, di fiocco o di altre fibre artificiali continue o discontinue, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

FIBRE TESSILI SINTETICHE

- 638 — Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 640 — Crespi di fibre tessili sintetiche.
- 641 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di fibre tessili sintetiche, pure o miste, esclusi i veli da buratti.
- 642 — Tessuti di fibre tessili sintetiche non nominati nè compresi altrove.
- 643 — Veli da buratti di fibre tessili sintetiche, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 644 — Velluti e felpe di fibre tessili sintetiche, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

LANE, PELI E CRINI

- 656 — Filati di lana, di peli fini, di peli grossolani o di crine, cardati o pettinati, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 657 — Tessuti di lana o di peli fini.
- 658 — Tessuti di peli grossolani non nominati nè compresi altrove.
- 659 — Tessuti di crini.
- 660 — Velluti e felpe di lana e di peli, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.
- 661 — Coperte di lana o di peli, non confezionate.

COTONE

- 669 — Filati di cotone, puri o misti, anche lucidati o mercerizzati, preparati per la vendita al minuto (ritorti a semplice o a più torsioni, cordonetti o di fantasia) greggi, imbianchiti, tinti o stampati.
- 670 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, non mercerizzati
- 671 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, mercerizzati.
- 672 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, operati, non nominati nè compresi altrove, anche mercerizzati.
- 673 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, broccati.
- 674 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, a punto di garza.
- 675 — Tessuti di cotone, misti.
- 676 — Velluti e felpe di cotone, compresi i tessuti di ciniglia.
- 677 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, arricciati, tipo spugna e simili.
- 678 — Coperte di cotone, non confezionate.

LINO E RAMIÉ

- 682 — Filati di lino o di ramié, puri o misti, preparati per la vendita al minuto, semplici, ritorti o intrecciati.
- 683 — Tessuti di lino o di ramié.
- 684 — Velluti e felpe di lino o di ramié, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI

- 693 — Tessuti di canapa e di ginestra, puri o misti.
- 695 — Tessuti di altre fibre tessili vegetali non nominate nè comprese altrove, puri o misti.
- 696 — Velluti e felpe di fibre tessili vegetali naturali, escluso il cotone, compresi i tessuti di ciniglia e i tessuti arricciati.

TAPPETI E ARAZZI — NASTRI E GALLONI — PASSAMANERIA — TULLI
— TESSUTI A RETE — PIZZI — GUIPURES E RICAMI

- 700 — Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati.
- 701 — Tappeti da pavimento, altri.
- 703 — Nastri e galloni esclusi quelli di fili metallici e di filati metallici.

- 704 — Nastri senza trama, di soli fili di ordito, incollati (bolduc), puri e misti.
- 705 — Passamani, compresi la ciniglia, i fili rivestiti a spirale (guipès) treccie con o senza anima e manufatti simili, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 706 — Tulli e tessuti a rete, lisci, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 707 — Tulli e tessuti a rete, operati (compresi i tulli Bobinots), pizzi a macchina « guipures », di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, riunite o no, in motivi ornamentali ed in oggetti pronti per l'uso.
- 708 — Pizzi a mano di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, anche riunite, in motivi ornamentali ed oggetti pronti per l'uso.
- 709 — Pizzi chimici e ricami senza fondo visibile.
- 710 — Altri ricami, anche su feltro, con fondo visibile, di materie tessili pure o miste.

OVATTE E FELTRI — CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA —
TESSUTI SPECIALI — TESSUTI IMPREGNATI O RICOPERTI
DI INTONACO — MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

- 711 — Ovatte non nominate nè comprese altrove, pure o miste.
- 712 — Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, non impregnati, nè spalmati o ricoperti di altre materie, puri o misti.
- 713 — Feltri in pezza o semplicemente tagliati di forma quadrata o rettangolare, impregnati, spalmati o ricoperti: di asfalto, di catrame o di materie simili, di gomma elastica e di altre materie (oli, derivati dalla cellulosa e simili).
- 715 — Cavi, corde e cordicelle, di materie tessili pure o miste.
- 716 — Reti da pesca finite con o senza piombi.
- 717 — Reti non nominate nè comprese altrove, di materie tessili vegetali.
- 719 — Tubi per pompe e altri tubi simili, di materia tessile.
- 720 — Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori.
- 721 — Tessuti specialmente preparati per legatoria, cappelleria, disegno e pittura.
- 722 — Tessuti impregnati o ricoperti di intonaco a base di derivati della cellulosa e di altre materie plastiche artificiali.
- 723 — Tele incerate o altri tessuti ricoperti, su di una sola faccia, di intonaco a base di olio essiccativo, a superficie liscia o impressa a secco.
- 724 — Tessuti, puri o misti, oleati o ricoperti di uno strato di olio su entrambe le facce.
- 726 — Tessuti impregnati o intonacati di asfalto, di catrame e di materie simili.
- 727 — Tessuti elastici (tessuti, nastri, tulli, pizzi, passamani, ecc.), non nominati nè compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 728 — Tessuti gommati, non nominati nè compresi altrove.
- 729 — Altri tessuti impregnati o intonacati, non nominati nè compresi altrove.
- 730 — Reticelle ad incandescenza, di materie tessili.

- 731 — Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, per lampade, stufe, candele.
732 — Altri manufatti tessili per usi tecnici non nominati nè compresi altrove.

MAGLIERIA

- 733 — Maglie in pezza, escluse quelle elastiche ed escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
734 — Guanti a maglia, esclusi quelli elastici ed esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
735 — Calze e sottocalze per donna, calze e calzini per uomo (esclusi quelli elastici) talloni, punte, solette e manufatti simili di maglia, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
736 — Sottovesti a maglia e maglieria intima, non elastiche, escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
737 — Altri indumenti a maglia non elastica, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica, non nominati nè compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
738 — Maglierie elastiche, anche gommate.

VESTIMENTA ED ACCESSORI PER VESTIMENTA DI TESSUTO

- 743 — Fazzoletti da tasca.
744 — Sciarpe, scialli, scialletti e fazzoletti da collo.
ex 748 — Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici.

MANUFATTI DI TESSUTO NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE
- CAPPELLI E LORO PARTI - LAVORI DIVERSI

- 750 — Coperte confezionate.
ex 751 — Biancheria da toletta per i soli asciugamani.
ex 752 — Sacchi da imballaggio esclusi quelli di juta.
753 — Copertoni per vagoni ferroviari, tende per l'esterno e manufatti simili, vele per imbarcazioni, oggetti per accampamento (amache, secchi ecc.), di tessuto.
ex 755 — Tappeti vellutati non da pavimento, orlati o con frangia, quali tappeti per tavolo, per sopramobili, per uso arazzo e simili.
767 — Campane di feltro per cappelli.
ex 771 — Copicapo e berretti di maglia.
ex 1350 — Nastri impregnati di inchiostro o di un colorante, anche montati su bobine, per macchine da scrivere, da calcolare e simili.

(È approvato).

ALLEGATO C.

TABELLE DEI PRODOTTI TESSILI (FILATI) ESENTI DA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA QUANDO SIANO IMPIEGATI NELLE INDUSTRIE TESSILI, CON RIFERIMENTO ALLE VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE

SETA E CASCAMI DI SETA

- 608 — Seta tratta, non preparata per la vendita al minuto.
609 — Filati di cascami di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
610 — Filati di roccadino o pettenuzzo (bourrette) non preparati per la vendita al minuto.
612 — Seta e crino di Firenze.

FIBRE TESSILI E ARTIFICIALI

- 621 — Fibre artificiali, discontinue (corte), in massa o in fasci pure e assimilate.
622 — Cascami di fibre artificiali, puri e misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.
623 — Fibre artificiali discontinue (corte) e cascami di fibre artificiali, puri o misti, cardati e pettinati.
624 — Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
627 — Filati di fiocco o di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

FIBRE SINTETICHE

- 636 — Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sfilacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste.
637 — Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, non preparati per la vendita al minuto.

LANE, PELI E CRINI

- 651 — Filati di lana cardata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
652 — Filati di lana pettinata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
653 — Filati di peli fini, cardati o pettinati, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

- 654 — Filati di lana misti con altre materie tessili, non preparati per la vendita al minuto.
- 655 — Filati di peli grossolani o di crine, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

COTONE

- 666 — Filati di cotone, puri e assimilati, non lucidati nè mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
- 667 — Filati di cotone, puri e assimilati, lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
- 668 — Filati di cotone misti, non preparati per la vendita al minuto.

LINO E RAMIÉ

- 681 — Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisciviati, imbiancati, tinti o stampati.

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI

- 689 — Filati di canapa e di ginestra, puri o misti.
- 690 — Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.
- 691 — Filati di altre fibre tessili vegetali non nominate nè comprese altrove, puri o misti.

ANNOTAZIONE

Per i filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti (voce doganale 690), l'esenzione dall'imposta sull'entrata compete limitatamente agli acquisti effettuati da fabbricanti che li impiegano direttamente nella fabbricazione di tessuti, effettuata anche presso terzi, ferma restando l'imposizione del 2 per cento in ogni altro caso.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari